



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

ALLEGATO D

**DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA**

(art. 3, c. 56 della L. 244 del 24.12.2007, art. 46 L. 133/08
e art. 48, c. 3 T.U. 267/2000)

Approvato con deliberazione di D. G.C. n. 24 del 6.3.2008
Modificato con G.C. n. 291 del 29 dicembre 2010 per adeguamento al D.L.gs 150/09

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Competenza degli incarichi	3
Art. 3 Presupposti per il conferimento	4
Art. 4 Incompatibilità	4
Art. 5 Programmazione dei fabbisogni	4
Art. 6 Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative	4
Art. 7 Valutazione delle domande di partecipazione	5
Art. 8 Determinazione di affidamento e disciplinare di incarico	5
Art. 9 Liste di accreditamento di esperti	6
Art. 10 Limiti di spesa	6
Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	6

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Comune di Selvazzano Dentro, per esigenze alle quali non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, come previsto dall'art.7, comma 6, 6 bis e ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, attraverso:

- a) contratti di lavoro autonomo professionale;
- b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Le collaborazioni esterne dovranno essere rese:

- senza vincolo di subordinazione gerarchica;
- con vera e propria organizzazione autonoma di mezzi;
- con obbligazione finale di risultato

Nell'ambito delle collaborazioni si distinguono:

incarichi di studio consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

incarichi per consulenze consistenti nella richiesta di pareri ad esperti.

3. La presente disciplina non si riferisce:

- a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, in quanto già disciplinati dal combinato disposto degli artt. 25 e 35 dello Statuto comunale e rientranti nell'allegato II B del D.Lgs. 163/06;
- b) alle attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, le quali restano disciplinate dalla normativa specifica di settore come previsto dagli artt 90 e 91 del D.Lgs. 163/06;
- c) agli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, come previsto dalla legge 244 del 24/12/2007;
- d) agli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, qualora trattasi di prestazione di servizio da affidarsi secondo il D.Lgs n. 163/03;
- e) agli incarichi conferiti nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e per la formazione delle risorse umane, qualora trattasi di prestazione di servizio da affidarsi secondo il D.Lgs n. 163/06;
- f) agli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni od elaborazioni, per cui trova applicazione l'art. 57 del D.Lgs. 163/06;
- g) agli incarichi da conferire con estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Ente committente, per cui trova applicazione l'art. 57 del D.Lgs. 163/06;
- h) ad ogni altro incarico che per la natura stessa della prestazione sia da considerare appalto di servizi.

Art. 2 Competenza degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 vengono conferiti dai Responsabili di Settore interessati.

Art. 3 Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'Ente committente dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati nel predetto ambito di competenze, nonché essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
 - b) deve essere stata accertata ed attestata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione nel suo complesso;
 - c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- a) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti muniti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente). Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Art. 4 Incompatibilità

1. Gli incarichi non possono essere affidati :
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione;
 - b) a parenti ed affini entro il quarto grado del responsabile preposto al conferimento dell'incarico, nonché del Sindaco e degli assessori.

Art. 5 Programmazione dei fabbisogni

1. I progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di collaborazione esterna, di cui all'articolo 1, qualora non riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge, e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, come definiti all'art. 1, c. 2 dovranno essere inseriti in un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, oppure essere inseriti nella Relazione previsionale e programmatica in allegato al bilancio annuale e pluriennale.
2. Tutti gli incarichi esterni dovranno essere individuati annualmente, in sede di predisposizione degli obiettivi gestionali all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 6 Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative

1. per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art.1 si applicheranno le procedure negoziate previste dal presente articolo e dal successivo, ispirate ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'art.1 sono conferiti attraverso procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
3. A tal fine, il Responsabile interessato all'incarico di collaborazione provvede alla predisposizione di un "avviso dell'esigenza di acquisizione prestazioni professionali", avente natura paraconcorsuale, da pubblicare sia all'Albo Comunale che sul sito *internet* del Comune, di norma per dieci giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni.

4. Il bando di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curriculum vitae*; detto termine è di norma non inferiore a dieci giorni, salvo che, per particolari e motivate ragioni di urgenza, venga fissato un termine non inferiore a cinque giorni;
 - i criteri di valutazione delle domande di partecipazione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione, sempre nell'ambito di specifica specializzazione universitaria.
 - d) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
5. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, l'incarico di collaborazione può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata inviando una lettera d'invito contenente tutti gli elementi di cui al comma precedente ad un numero di soggetti non inferiore a cinque, accreditati secondo le liste di cui al successivo art. 9.

Art. 7 Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono esaminate dal Responsabile di Settore il quale elabora un giudizio sintetico per ciascun *curriculum*, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
2. Laddove ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati valutati idonei potranno essere chiamati ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
3. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari entro un periodo massimo di due anni.

Art. 8 Determinazione di affidamento e disciplinare di incarico

1. I rapporti di collaborazione esterna di cui all'articolo 1 sono affidati con determinazione del Responsabile di Settore o di un suo delegato nella quale sono specificati:
 - a) il possesso dei requisiti richiesti;
 - b) la motivazione della scelta del contraente;
 - c) i dati anagrafici/identificativi e fiscali del contraente;
 - d) l'oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell'incarico e le modalità di presentazione dell'attività svolta;
 - e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - f) se necessario all'incarico, la facoltà di accesso agli uffici comunali per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'Amministrazione, con l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'Amministrazione e l'impegno a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - g) altri elementi ritenuti necessari, come la clausola per eventuali inadempimenti e ritardi nella presentazione, la facoltà di recesso per l'Amministrazione
 - h) Eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione;
2. Con la determinazione di affidamento viene approvato il disciplinare di incarico da stipularsi in forma scritta e che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata della collaborazione;

- b) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
 - e) compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.
 4. I contratti relativi a rapporti di **consulenza** sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso previsto, sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante, a cura del responsabile che conferisce l'incarico.
 5. i compensi erogati per **collaborazioni esterne** devono essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione. A tal fine con cadenza semestrale (entro il 31 maggio per il II semestre dell'anno precedente ed entro il 30 novembre per il I semestre dell'anno in corso) i capi settore comunicano all'ufficio personale con apposite schede gli incarichi conferiti e gli aggiornamenti dei compensi liquidati. L'ufficio personale provvede alla comunicazione on line al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile interessato.

Art. 9 Liste di accreditamento di esperti

1. Il Comune può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il Comune può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Le liste di accreditamento saranno predisposte seguendo le procedure selettive disciplinate dall'art. 6, commi da 2 a 4.

Art. 10 Limiti di spesa

1. I limiti di importo entro cui ogni singolo incarico di collaborazione può essere conferito sono fissati in € 90.000,00; il limite massimo complessivo annuo di tutti gli incarichi viene fissato nel bilancio preventivo o di sua variazione.

Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Comune, tramite il responsabile di settore interessato, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso risulta correlata a varie fasi di sviluppo.
2. La verifica del buon esito dell'incarico avviene mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.